

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento
05/17 a carico di AMOS CISI E STEFANIA BUONAMICI

In seguito alla tempestiva trasmissione da parte della Procura Federale, inoltrata a questo GSN il 30.5.2017, della denuncia redatta dal sig GIUSEPPE FELICI, patrocinato dall'Avv. Luciano Guidarelli, in merito a fatti accaduti durante il concorso svoltosi dal 6 maggio 2017 presso l'Equestrian Center di Arezzo avente ad oggetto la stessa partecipazione al concorso del sig Felici che sarebbe stata sospesa, dopo la sua iscrizione, dal Presidente di Giuria, Stefania Buonamici, su ordine del sig Amos Cisi, comunicato telefonicamente, sulla base della esistenza di una sanzione disciplinare che, invece, era stata oggetto di sospensione cautelare da parte dei competenti organi, questo Giudice, ritenuta la propria competenza, visti gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), ravvisando comportamenti antiregolamentari posti in essere da parte di AMOS CISI e STEFANIA BUONAMICI, fissava la data della pronuncia per il giorno 10 Giugno 2017. Nelle more, pervenivano memorie difensive da parte di entrambi gli incolpati.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La rappresentazione dei fatti illustrata dal Sig Felici nella propria denuncia, erroneamente indirizzata alla P.F., alla luce delle memorie difensive redatte dagli interessati, Cisi e Buonamici, non può trovare accoglimento nel senso della esistenza di un illecito posto in essere da costoro.

E infatti, risulta pienamente giustificato l'atteggiamento del Sig. Cisi e del Presidente di Giuria Buonamici, in assenza di informativa ufficiale della Federazione e degli organi competenti

in merito alla emissione di un provvedimento di sospensione delle efficacia della sentenza di condanna che era stata pubblicata nei confronti del Felici.

Indubbiamente si saranno vissuti momenti concitati e il Felici ha avuto la impressione di subire una sorta di sopruso, ma il compito del Presidente della CNUG e del Presidente di Giuria è quello di far rispettare le decisioni degli organi di giustizia e i regolamenti, pertanto, in assoluta buona fede e in mancanza di contrarie indicazioni che gli provenissero dalla Federazione, hanno posto in essere comportamenti legittimi.

Tanto ciò vero che davanti alla evidenza del provvedimento rammostrato dal Felici hanno ritirato le contestazioni inizialmente mosse.

Per il resto, questo giudice non è competente a valutare gli altri aspetti evidenziati dal Felici nella sua segnalazione.

PQM

IL Giudice Sportivo Nazionale archivia il procedimento nei confronti di AMOS CISI E STEFANIA BUONAMICI.

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare tempestivamente il presente provvedimento ai Sigg.ri **AMOS CISI E STEFANIA BUONAMICI**

Roma, li 10 giugno 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to: Avv. Bianca Magarò